Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 145

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e disposizioni in materia di attività degli esperti danni e valutazioni

28/04/2024 - 03:18

Indice

1. DDL S. 145 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 145 4

1. DDL S. 145 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 145

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 145

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LOREFICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e disposizioni in materia di attività degli esperti danni e valutazioni

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a modificare la disciplina vigente relativa alla figura del perito assicurativo, con l'obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.

Il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, disciplina l'attività peritale e regola l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La figura del perito è cruciale nel mondo delle assicurazioni: istituita con l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi dalla legge n. 166 del 1992, valuta i danni, stabilisce i conseguenti risarcimenti ed effettua consulenze. Dipendono dai periti gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra compagnie; per tale ragione è sempre necessario garantire che l'attività peritale sia svolta secondo requisiti di professionalità, trasparenza, competenza e indipendenza.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 reca la sostituzione del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, con l'abrogazione di fatto il ruolo dei periti assicurativi e l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui è obbligatorio iscriversi per l'esercizio della professione. La nuova disciplina, inoltre, preclude alle imprese di assicurazione l'attività di accertamento diretto e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

L'articolo 2 reca disposizioni per il coordinamento del codice delle assicurazioni private con la disciplina di nuova introduzione.

L'articolo 3 demanda a un regolamento della CONSAP Spa, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazioni e le modalità di designazione degli stessi per la valutazione dei casi.

L'articolo 4 reca misure per la determinazione delle tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni.

L'articolo 5 introduce l'obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni. In particolare, questi potranno optare tra l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209)

1. Il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« Capo VI

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI

Art. 156. - *(Attività di accertamento danni e valutazioni)* - *1.* L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti.

3. Nell'esecuzione dell'incarico gli esperti danni e valutazioni devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157. - *(Albo professionale degli esperti danni e valutazioni)* - *1.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti interessati devono essere in possesso del requisito di moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158, e non devono trovarsi un una situazione di incompatibilità di cui al medesimo articolo 158, comma 2. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico all'albo.

2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in tre sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

c) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni causati da incidenti.

3. Per ogni iscritto, l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza;

d) codice fiscale;

e) titolo di studio;

f) data di conseguimento del titolo abilitativo e data di iscrizione all'albo;

g) specializzazione;

h) indirizzo della sede operativa;

i) eventuale iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza o il domicilio professionale.

Art. 158. - *(Requisiti per l'iscrizione all'albo)* - *1*. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il patrimonio, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata per i cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

e) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;

g) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un esperto danni e valutazioni abilitato;

h) aver superato una prova di idoneità, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni né essere iscritti all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni gli agenti e i mediatori di assicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, i riparatori di veicoli e di natanti, i dipendenti di imprese di assicurazione, nonché di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Art. 159. - *(Cancellazione dall'albo)* - *1*. La cancellazione dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è disposta dalla CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dalla CONSAP.

2. Non si procede alla cancellazione dall'albo, anche se richiesta dall'esperto danni e valutazioni, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Art. 160. - *(Reiscrizione)* - *1*. L'esperto danni e valutazioni, che sia stato cancellato dall'albo professionale a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, e non ricorra una situazione di incompatibilità di cui al medesimo articolo 158, comma 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, l'esperto danni e valutazioni può essere nuovamente iscritto all'albo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'esperto danni e valutazioni, la cui iscrizione all'albo sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se l'esperto danni e valutazioni, intervenuta la cancellazione dall'albo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, e della non sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al medesimo articolo 158, comma 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* non essere iscritto all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

b) all'articolo 305, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. L'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni in difetto di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 156 del presente codice è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale »;

c) all'articolo 308, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, esperto danni e valutazioni ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività di accertamento danni e valutazioni è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni di cui all'articolo 157 »;

d) la rubrica del capo VIII del titolo XVIII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia disciplinare per gli esperti danni e valutazioni »;

e) all'articolo 329:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sanzioni disciplinari applicabili agli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « I periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli esperti danni e valutazioni »;

f) all'articolo 330:

1) alla rubrica, le parole: « dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « degli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, »;

g) all'articolo 331:

1) alla rubrica, le parole: « nei confronti dei periti » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti »;

2) al comma 1, le parole: « nei confronti dei periti di assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli esperti danni e valutazioni »;

h) all'articolo 337:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 1, le parole: « nel ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « all'albo professionale degli esperti danni e valutazioni » e le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

3) al comma 2, le parole: « del ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

i) all'articolo 344, comma 1, le parole: « sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156 » sono sostituite dalle seguenti: « sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 157, prima sezione »;

l) all'articolo 350:

1) alla rubrica, le parole: « ed il ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « e l'albo professionale degli esperti danni e valutazioni »;

2) al comma 2, le parole: « dal ruolo dei periti assicurativi » sono sostituite dalle seguenti: « dall'albo professionale degli esperti danni e valutazioni ».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività peritale.

Art. 3.

(Criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione)

1. Con regolamento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono disciplinati i criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazioni e le relative modalità di designazione. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei singoli casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni del relativo albo professionale, di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo.

Art. 4.

(Tariffa delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni)

1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP Spa, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale)

1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti possono optare, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, tra l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'EPPI e l'INPS, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione, non reversibile, da parte dei soggetti di cui al comma 1, tra l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'EPPI e l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel caso di opzione per l'iscrizione all'EPPI, la posizione contributiva eventualmente già maturata presso la suddetta Gestione separata resta acquisita alla medesima e dà luogo a prestazioni o a quote di prestazioni secondo le norme vigenti. Resta ferma la facoltà di opzione per una forma di previdenza obbligatoria gestita da un altro

ente.

3. Le modifiche dello statuto e del regolamento dell'EPPI, conseguenti all'attuazione del presente articolo e del decreto di cui al comma 2, sono adottate dall'Ente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposte all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, entro novanta giorni dalla trasmissione delle stesse. Con le medesime modalità di cui al primo periodo sono adottate forme di riduzione contributiva, su base volontaria e a prescindere dalla data della prima iscrizione, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni solari di iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 alla suddetta gestione dell'EPPI.

4. La CONSAP Spa trasmette all'EPPI e all'INPS, nelle more dell'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, l'elenco dei nominativi dei soggetti iscritti al ruolo dei periti assicurativi, corredato dei dati anagrafici e identificativi, e, successivamente all'istituzione del suddetto albo, l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici e identificativi.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.